

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA

E
L'ISTITUTO SCOLASTICO IC TORRE DEL LAGO

per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli iscritti presso l'Università di Pisa al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249

• L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo Maria MANCARELLA, nato a Gallarate (VA), il 08.11.1959

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO, con sede legale in TORRE DEL LAGO (LI), Via VERDI n. 32, nella persona del/la Prof. BIGARDI LOREDANA nato/a a NAPOLI (NA) il 6/05/66.
Telefono Istit. Scolastica 0586350864; E-mail certificata Istit. scolastica buic833009@pec.istruzione.it

- Premesso che il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010:
 - all'art. 13, Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
 - al comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che è previsto un tirocinio di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11;
 - All'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando tuttavia all'art. 15 comma 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;
- Premesso che il Decreto 30 settembre 2011, «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», d'ora in avanti D 30/2011:
 - Allegato B (articolo 2) Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari. In particolare la parte inerente il Tirocinio che suddivide le 300 ore in 150 ore per il tirocinio diretto e 150 ore per il tirocinio indiretto;
 - Il tirocinio indiretto a sua volta prevede 50 ore con il tutor coordinatore, 25 ore con il tutor dei tirocinanti e 75 ore sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale;
- Considerata la necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

- a. L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell'art. 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.
- b. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Istituto scolastico in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

Art. 2

- a. La Scuola accoglie a frequentare il tirocinio formativo i tirocinanti proposti dall'Università di Pisa, per i quali sarà predisposto per ciascuno un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutor;
 - le attività da svolgere;
 - I CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
- b. Il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
 - frequentare la scuola nei tempi e con la modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

Art. 3

- a. Durante lo svolgimento del tirocinio nella Scuola, l'attività del tirocinante è verificata dai Tutor coordinatori e dal/i tutor del tirocinanti, secondo quanto riportato nel paragrafo denominato TIROCINIO di cui l'allegato B (articolo2) del DM 30 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2012.
- b. Per ciascun tirocinante, la Scuola progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase di tirocinio diretto ed una fase di tirocinio indiretto; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TK).
- c. Per ogni tirocinante inserito nella Scuola in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, di cui all'art. 11 comma 2 del DM 249/2010, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 2
- d. Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi entro maggio 2018 allo scopo di poter rilasciare il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.

Art. 4

- a. L'Università di Pisa :
 - fornisce all'Istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo di cui all'articolo 2;
 - attesta la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.
- b. La Scuola si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
 - garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

- L'Università di Pisa si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica il 10% della quota di iscrizione versata dagli iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università medesima;
- La quota di cui al comma precedente non potrà comunque essere inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per corsista ospitato;
- Tale contributo sarà versato dall'Università di Pisa all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati sui seguenti conti:

ISTITUTI PUBBLICI (ACCREDITATI PRESSO LA BANCA D'ITALIA)

Conto presso Banca d'Italia n. (riportare le ultime 7 cifre)

3 4 2 7 1 2

Intestato a ISTITUTO COMPRESIVO TORRE DEL LAGO

Codice fiscale 91025450460

Sede legale in Via/P.zza G. VERDI N° 32

Telefono Istituto scolastico 0584 350864

E_mail certificata Istituto scolastico luie833002@pec-istruzione.it

ISTITUTI PRIVATI (NON ACCREDITATI PRESSO LA BANCA D'ITALIA)

Conto n. (riportare IBAN completo)

Intestato a _____

Codice fiscale _____

Sede legale in Via/P.zza _____

Telefono Istituto scolastico _____

E_mail certificata Istituto scolastico _____

Art. 6

- L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio.
- Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

